

Criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato negli scrutini finali

VADEMECUM SCRUTINIO FINALE	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>a) <u>Accertamento del numero di assenze ai fini della ammissione allo scrutinio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'alunno ha una frequenza inferiore a 3/4 del monte ore stabilito per l'anno scolastico; l'alunno NON viene ammesso allo scrutinio finale. ● Per gli alunni con Piano Educativo Individualizzato (PEI) e orario settimanale personalizzato, il requisito di frequenza minima per la validità dell'anno scolastico deve essere valutato in relazione al loro piano orario e tener conto delle specifiche previste nel PEI approvato. <p>Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l'alunno alla classe successiva/all'esame di stato anche in presenza di numerose assenze, sulla base di motivate deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio unanime del Consiglio di Classe, la valutazione dello studente.</p> <p>Il Collegio dei Docenti ha deliberato di riconoscere i seguenti motivi di deroga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gravi motivi familiari e personali di cui la scuola è a conoscenza, a fronte di motivi di merito dell'alunno; 2. Malattie certificate e documentate; 3. Terapie e/o cure programmate; 4. Partecipazione a gare e competizioni sportive (CONI); 5. Comprovate situazioni di disagio personale, familiare e socio – culturale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe (disagio psicologico e/o economico-sociale, orfano di uno o entrambi i genitori, stato di affidamento, adozione, etc...); 6. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale; 7. Particolari situazioni legate all'età dell'alunno per il quale eventuale e ulteriore non ammissione risulterebbe inefficace e non produttiva (situazioni debitamente verbalizzate dal Consiglio di Classe) 8. Non interrompere il processo formativo dell'alunno all'interno del gruppo classe (per alunni di classe prima e seconda); 9. Assenza per permanenza prolungata nel Paese d'origine; 10. Assicurare il benessere psico-relazionale tra pari per gli alunni seguiti dai servizi sociali (delibera 99 del verbale n.9 del 19/05/2023) 11. Uscita anticipata permanente per lo svolgimento degli allenamenti per attività sportiva agonistica. <p>N.B. Il permesso permanente viene accordato previa compilazione di un apposito modulo da richiedere alla segreteria alunni della propria sede. Deve essere necessariamente corredato da una dichiarazione della propria</p>	<p><i>Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.</i></p> <p><i>Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.</i></p> <p><i>Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs n. 62 del 2017, dall'O.M. n.64 del 2022 e dalla nota ministeriale n. 4155 del 07/02/2023 nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (art. 5 comm1, 2, 3 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017).</i></p>

<p>Società sportiva in cui si certifichino i giorni e orari degli allenamenti.</p> <p>Sarà a discrezione di ciascun Consiglio di Classe valutare l'applicazione di detti criteri che dovranno essere motivati.</p>	
<p>b) Esame delle proposte di voto relative alle singole discipline</p> <ul style="list-style-type: none"> Se l'alunno presenta in tutte le discipline una valutazione pari o superiore a 6/10; l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'esame di stato. Se l'alunno presenta fino a tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10; l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'esame di stato. Se l'alunno presenta 4 o più valutazioni inferiori a 6/10 il Consiglio di Classe può decidere per l'ammissione tenendo conto anche dei seguenti criteri : <p>CLASSI PRIME E SECONDE</p> <ol style="list-style-type: none"> per non interrompere il processo formativo all'interno dello stesso gruppo classe; tenuto conto che il processo di maturazione della personalità è in atto; perché ritiene che un'ulteriore ripetenza non possa favorire il suo processo formativo. <p>CLASSI TERZE</p> <ol style="list-style-type: none"> considerato il progresso registrato limitatamente ad alcuni obiettivi; perché ritiene che un'ulteriore ripetenza non possa favorire il suo processo formativo 	<p><i>Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. (art. 6 comma 1 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017)</i></p> <p><i>L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. (Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)</i></p>
<p>c) Valutazione del comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Per gli alunni che riportano una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Per gli alunni con Piano Educativo Individualizzato (PEI), i criteri di valutazione del comportamento sono personalizzati e definiti in base agli obiettivi stabiliti nel PEI stesso. 	<p><i>La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs n. 62 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), punto 2 della Legge 150 del 2024, è espressa in decimi. Ai sensi dell'art 2-bis, introdotto dall'art.1 comma 1, lettera b) della Legge 150/2024 al medesimo D.Lgs n. 62/2017, "se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi".</i></p>
<p>Oppure il Consiglio di Classe può decidere la NON ammissione con le seguenti motivazioni:</p> <p>CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE</p> <ol style="list-style-type: none"> vista la quantità delle valutazioni inferiori al sei nelle varie discipline; per la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo ; per la mancanza di adeguati progressi, rispetto al 	<p><i>Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. (art.6 comma 2, 3 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017)</i></p>

<p>livello di partenza, anche a fronte di attività di recupero proposte dall'Istituto;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. per la mancanza di adeguati miglioramenti, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica; 5. per la mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito; 6. per il rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola; 7. per sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell'anno scolastico. <p>In caso di votazioni non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.</p> <p>Si prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di giudizio.</p>	
--	--